

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 37/35/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

In data 6/6/2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, ha depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Milano, appello avverso la sentenza indicata nell'oggetto, eccependo la circostanza che la sentenza è viziata a causa dell'errata applicazione dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72, il quale dispone che gli importi illegittimamente esposti nella dichiarazione devono essere immediatamente iscritti a ruolo.

Nel caso di specie è indubbio, sostiene l'Ufficio che la contribuente abbia illegittimamente indicato quale credito da utilizzare in compensazione il credito comprensivo dell'importo già richiesto a rimborso con la presentazione del quadro VR.

Inoltre, sostiene l'Ufficio che l'oggetto della controversia di primo grado era circoscritto alla valutazione della legittimità della cartella di pagamento mentre i giudici di primo grado hanno fondato la propria decisione, valutando i provvedimenti assunti dall'Ufficio in merito alla pratica di rimborso.

Viene ricordato che la contribuente, originariamente aveva chiesto a rimborso l'importo di € 515.514,00, attivando un'autonoma procedura e contestualmente ha riportato il medesimo importo anche nella dichiarazione quale credito da utilizzare in compensazione.

Il comportamento della contribuente, sostiene l'Ufficio avrebbe potuto potenzialmente essere lesivo degli interessi dell'erario, posto che lo stesso avrebbe potuto ottenere il medesimo importo da una parte con il rimborso e, dall'altra con l'uso in compensazione.

Secondo l'Ufficio la contribuente avrebbe dovuto attivarsi per presentare istanza di rinuncia al rimborso o alternativamente al riporto del credito in dichiarazione.

L'unica possibilità per l'Ufficio, sostiene lo stesso è quello di iscrivere a ruolo la somma richiesta già a rimborso, così che la contribuente possa in futuro utilizzare il credito già esposto in dichiarazione, in compensazione.

La Commissione tributaria provinciale di Milano, sostiene l'Ufficio ha annullato in toto la cartella senza pronunciarsi sulle sanzioni che in ogni caso, sono state irrogate a fronte del comportamento del contribuente.

Viene quindi chiesto alla Commissione di riformare la sentenza di primo grado dichiarando la legittimità dell'atto originariamente impugnato; in via subordinata riformare la sentenza dichiarando la legittimità delle sanzioni, con la vittoria delle spese del giudizio di entrambi i gradi.

Viene chiesto dall'Ufficio che la controversia sia discussa in pubblica udienza.

In data 16/6/2011 si è costituito in giudizio l'appellata Immofin G.L.& C. s.a.s di Ti. Ge., ricostruendo il fatto e svolgimento del giudizio di primo grado eccependo che l'Ufficio ha male interpretato l'applicazione dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72. Secondo la contribuente deve essere iscritto a ruolo solo l'imposta che, a seguito della verifica automatizzata della dichiarazione, risulta essere dichiarata e dovuta dal contribuente e che questi non ha versato.

Il credito Iva da utilizzare in compensazione e/o detrazione doveva essere ridotto da € 991.718,00 (come indicato dal contribuente) a € 476.204,00 (come accertato dall'Ufficio) perché € 515.514,00 erano già stati richiesti con la procedura di rimborso Iva.

Viene inoltre sostenuto dall'appellata che i Giudici di primo grado hanno semplicemente affermato che la pretesa dell'Ufficio è sfornita di ogni logica: non può infatti pretendersi dal contribuente il pagamento di una somma che il contribuente non ha mai ricevuto a rimborso e che non ha utilizzato in compensazione.

La contribuente ha altresì prontamente emendato l'errore commesso con la dichiarazione Unico 2009, prima di ricevere la cartella esattoriale. Quindi non corrisponde al vero, sostiene la contribuente che la stessa non ha rinunciato al riporto del credito Iva in dichiarazione.

Per quanto riguarda il capitolo sanzioni, la appellata sostiene che non essendo dovuta alcuna imposta, non è dovuta quindi nessuna sanzione. Viene quindi chiesto il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.

Con memoria depositata il 19/2/2012, l'appellata richiama i motivi già esposti nella costituzione e precisa che il credito Iva chiesto a rimborso non è stato ad oggi pagato e l'importo riportato nelle dichiarazioni 2005, 2006, 2007, 2008 non è stato utilizzato in compensazione con alcuna imposta dovuta.

All'udienza del 21 febbraio 2012, esaurita l'esposizione del relatore, sentite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, la Commissione ha deciso il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

L'appello deve essere rigettato poiché infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata, essendo immune da vizi logici e motivata.

I Giudici di primo grado hanno correttamente posto in evidenza il comportamento dell'Ufficio che, dopo vari dinieghi della somma richiesta a rimborso, hanno emesso la cartella di pagamento impugnata pretendendo la restituzione di una somma che la contribuente non ha mai ricevuto in rimborso né utilizzato in compensazione.

Queste circostanze sono state chiarite e provate dalla contribuente che ha invocato un arricchimento senza causa da parte dell'Erario.

I Giudici di primo grado, nel valutare negativamente il comportamento dell'Amministrazione, non hanno confuso le motivazioni sottese alla procedura di rimborso con quelle riguardanti l'emissione della cartella di pagamento impugnata, ma hanno semplicemente affermato l'illogicità della pretesa da parte dell'Ufficio.

Anche in merito alla richiesta di applicare alla contribuente le sanzioni contenute nella cartella di pagamento, il Collegio condivide le argomentazioni svolte dalla società che, in mancanza di pagamento di imposta, ritiene non dovuta alcuna sanzione.

Le spese di lite, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado respingendo l'appello dell'Ufficio. Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7.000.00 oltre oneri di legge.